

Attuazione del pacchetto MiFID2/MiFIR  
Disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del TUF

---

*Tavola di resoconto alla consultazione*

## PREMESSA

La presente tavola di resoconto illustra le principali valutazioni e scelte compiute a esito della consultazione pubblica sul nuovo regolamento della Banca d'Italia (di seguito, "Regolamento") che disciplina – in attuazione degli articoli 4-*undecies* e 6, comma 1, lettere b) e c-*bis*), del TUF – gli **obblighi degli intermediari che prestano servizi e attività di investimento e gestione collettiva del risparmio** in materia di: governo societario e requisiti generali di organizzazione, compresi i sistemi interni di segnalazione delle violazioni; sistemi di remunerazione e di incentivazione; continuità dell'attività; organizzazione amministrativa e contabile, compresa l'istituzione delle funzioni di controllo della conformità alle norme, gestione del rischio dell'impresa, *audit* interno; esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti; deposito e sub-deposito dei beni della clientela.

La bozza di Regolamento era contenuta nella **Parte I** del documento di consultazione; un separato documento dà conto delle osservazioni pervenute sulla **Parte II** dello schema di disposizioni, relativo alle modifiche alle disposizioni della Circolare n. 285/2013 sull'autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento da parte delle banche italiane, nonché sulla prestazione di questi servizi da parte di banche estere in Italia e di banche italiane all'estero (c.d. operatività transfrontaliera).

Nella tavola di resoconto si fornisce risposta alle richieste di chiarimento e alle osservazioni riguardanti le parti della disciplina oggetto di modifica rispetto al quadro normativo previgente; si forniscono altresì chiarimenti su altre parti della disciplina non oggetto di commenti specifici da parte dei rispondenti alla consultazione ma su cui, a seguito della consultazione, si è ritenuto opportuno intervenire per assicurare la complessiva coerenza e funzionalità del Regolamento. In via generale, i rispondenti alla consultazione hanno ampiamente condiviso le scelte operate per l'adeguamento del quadro normativo italiano al nuovo *framework* europeo, anche con riferimento al rafforzamento dei presidi di governo societario dei gestori e delle regole in materia di controlli interni degli intermediari che prestano servizi di investimento e di gestione del risparmio. Le osservazioni pervenute, di seguito illustrate, si concentrano quindi su profili preminentemente tecnici.

La consultazione si è chiusa il 23 ottobre 2018. Sono pervenuti commenti e osservazioni da parte di 6 partecipanti:

- ABI – Associazione Bancaria Italiana
- AIFI – Associazione Italiana del *Private Equity, Venture Capital e Private Debt*
- ASSIREVI – Associazione Italiana Revisori Contabili
- ASSOGESTIONI – Associazione del risparmio gestito
- BORSA ITALIANA S.p.A. e EuroTLX SIM S.p.A.
- 1 rispondente che ha chiesto che i propri commenti non siano pubblicati

### Legenda

<b>MiFID2</b>	Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE
<b>MiFIR</b>	Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
<b>CRR</b>	Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
<b>CRD</b>	Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE
<b>Regolamento 565/2017</b>	Regolamento delegato (UE) n. 565/2017 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva
<b>Regolamento 231/2013</b>	Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza
<b>Orientamenti in materia di governance interna</b>	Orientamenti sulla <i>governance</i> interna ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, e dell'articolo 75, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE e dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del 21 marzo 2018 (EBA/GL/2017/11, disponibili all'indirizzo <a href="https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2164689/Guidelines+on+Internal+Governance+%28EBA-GL-20171%29_IT.pdf/8da5ca2d-b8f9-4651-a055-f0a12bcefb06">https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2164689/Guidelines+on+Internal+Governance+%28EBA-GL-20171%29_IT.pdf/8da5ca2d-b8f9-4651-a055-f0a12bcefb06</a> )
<b>Disposizioni di governance per le banche</b>	Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1

**Regolamento  
congiunto**

Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio del 29 ottobre 2007 (come successivamente modificato)

DISPOSIZIONI	OSSERVAZIONI RICEVUTE	ACCOLTA (SI, NO, IN PARTE)	MOTIVAZIONI
<b>CONSIDERAZIONI GENERALI</b>	Si chiede di chiarire la relazione tra i contenuti del nuovo Regolamento e quelli del regolamento congiunto, fornendo un'elencazione degli articoli di quest'ultimo che non dovranno più essere applicati.	Chiarimento a lato	<p>Il nuovo regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-<i>undecies</i> e 6, comma 1, lettere b) e <i>c-bis</i>), del TUF (di seguito, "Regolamento") disciplina gli obblighi degli intermediari che prestano servizi e attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio nelle materie attribuite dal TUF alla competenza regolamentare della Banca d'Italia, previo parere/intesa della Consob: esso sostituisce, nelle corrispondenti materie, la disciplina contenuta nel regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob. Secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 129/2017, per effetto dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni e di quelle già emanate dalla Consob con il Regolamento Intermediari (cfr. delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018; <a href="http://www.consob.it/documents/46180/46181/d20307.pdf/71257764-9d49-4031-963d-3516ead52ab7">http://www.consob.it/documents/46180/46181/d20307.pdf/71257764-9d49-4031-963d-3516ead52ab7</a>), l'intero regolamento congiunto non è più applicabile.</p> <p>Con l'entrata in vigore del Regolamento sono altresì abrogate le disposizioni in materia di "Modalità di deposito e sub-deposito delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela" contenute nel Titolo V del Regolamento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000, come modificato dal Regolamento della Banca d'Italia del 29 ottobre 2007.</p>
	Si segnala che la tecnica del rinvio normativo può ingenerare dubbi interpretativi, con particolare riferimento ai sistemi di controllo interno.	Chiarimento a lato	La tecnica del rinvio normativo (sia internamente tra le previsioni del Regolamento, sia a norme esterne, in particolare a quelle europee direttamente applicabili) è funzionale ad assicurare il coordinamento "automatico" delle previsioni del Regolamento con quelle, nazionali o sovranazionali, in esso richiamate (c.d. rinvio "mobile"); questa modalità di coordinamento appare opportuna in ragione della frequente evoluzione del quadro normativo di riferimento. In ogni caso, il Regolamento è modificato per sostituire, ove opportuno, i rinvii con regole espresse e risolvere i dubbi sollevati in consultazione sulle norme applicabili (cfr., in particolare, commenti <i>sub</i> art. 14).
<b>DISCIPLINA TRANSITORIA</b>	Si chiede di prevedere un periodo transitorio dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento per	Sì	L'osservazione è accolta. Cfr. articolo 2 dell'atto di emanazione del Regolamento.

	consentire l'adeguamento normativo secondo tempi congrui.		
	Si osserva che la previsione secondo cui, fino all'emanazione della normativa di settore, gli intermediari definiscono nei propri statuti la nozione di "consiglieri indipendenti" presenta diverse criticità in termini sia di onerosità di revisione degli statuti, sia di uniformità della definizione tra i vari intermediari. Per la disciplina transitoria riguardante la nozione di indipendenza, pertanto, si suggerisce che il Regolamento rinvii, alternativamente: <i>i)</i> ai criteri di indipendenza indicati dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF; <i>ii)</i> alle definizioni elaborate dalle associazioni di categoria di riferimento; <i>iii)</i> alle procedure interne degli intermediari soggette all'approvazione del consiglio di amministrazione.	Chiarimento a lato	Si rammenta che i requisiti di indipendenza (necessari per qualificare i consiglieri "indipendenti") dovranno essere stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione degli articoli 13 del TUF e 26 del TUB: nell'atto di emanazione del Regolamento (replicando quanto previsto dal documento di consultazione) viene chiarito che, sino all'emanazione del decreto, gli intermediari individuano una nozione di indipendenza nei propri statuti. Rispetto al documento di consultazione è stato introdotto un regime transitorio volto ad assicurare agli intermediari un tempo adeguato per apportare le necessarie modifiche statutarie ( <i>i.e.</i> , non oltre la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2019; cfr. articolo 2, comma 3).  Lo statuto appare la sede più appropriata per assicurare adeguata trasparenza e il coinvolgimento degli azionisti in questa scelta; la definizione di tali requisiti solo nelle procedure interne dell'intermediario non consentirebbe, infatti, agli azionisti alcun vaglio sulla nozione di indipendenza individuata né la conoscibilità necessaria per il compiuto esercizio dei propri diritti (tra cui la presentazione delle liste per la nomina dei consiglieri di amministrazione e l'esercizio del relativo voto in assemblea). In ogni caso, le disposizioni lasciano flessibilità nell'individuazione della nozione di indipendenza, non escludendo la possibilità per lo statuto di rinviare a definizioni contenute in disposizioni di legge o in codici di autodisciplina (sul punto cfr. commento <i>sub</i> art. 13, comma 3). Restano ovviamente ferme le disposizioni di legge già applicabili in materia (es., i requisiti previsti per gli amministratori delle società con azioni quotate su mercati regolamentati).
<b>ARTICOLO 2</b>	Si osserva come la definizione di "componente esecutivo" risulti eccessivamente ampia, perché essa include tutti i consiglieri che svolgono funzioni esecutive in qualsiasi società del gruppo. Si ritiene, infatti, che tale estensione incida sulla valutazione di	Chiarimento a lato	La definizione di "componente esecutivo" è ripresa dalle disposizioni di <i>governance</i> per le banche e per i gruppi bancari: come segnalato in occasione dell'emanazione di queste ultime (cfr. tavola di resoconto, p. 18, disponibile su <a href="http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-organizz-gov-societario-070214/index.html">http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2014/disp-vig-organizz-gov-societario-070214/index.html</a> ), essa richiede di considerare non solo l'attività svolta dai consiglieri all'interno di una società, ma anche tutte le attività che essi eventualmente prestano in altre componenti del gruppo.

	<p>“indipendenza” dei consiglieri piuttosto che sulla natura esecutiva o non esecutiva delle funzioni da essi svolte.</p>		<p>Questo approccio risponde a una logica consolidata che privilegia il profilo sostanziale, secondo cui per qualificare come esecutivo un amministratore rileva la sua effettiva capacità di partecipare alla gestione del gruppo, attuando la politica del gruppo e gli indirizzi della capogruppo per effetto del ruolo esecutivo svolto in una qualsiasi società del gruppo stesso (es. partecipazione a comitati esecutivi, assunzione di deleghe di incarichi direttivi). In questo modo si preserva, specularmente, la capacità di tutti i consiglieri non esecutivi di svolgere efficacemente il ruolo di “contrappeso” dei consiglieri esecutivi, stimolo alla dialettica interna e verifica dell’operato del <i>board</i>; ruolo che si ritiene non potrebbe essere svolto altrettanto efficacemente da persone attivamente coinvolte nella gestione del gruppo. Ciò vale sia per i consiglieri non esecutivi che dovessero qualificarsi come indipendenti, sia per quelli che non soddisfano i requisiti di indipendenza. Sulla nozione di indipendenza si rinvia ai chiarimenti sopra forniti.</p>
<p><b>ARTICOLO 4</b></p>	<p>Si osserva che la riconduzione nella categoria degli “intermediari di maggiori dimensioni” anche di quelli non quotati, ancorché controllati da società quotate, non trova corrispondenza nella regolamentazione europea, né si pone in coerenza con il principio di proporzionalità; essa anzi risulterebbe eccessivamente onerosa e potrebbe rappresentare un deterrente alla costituzione di nuovi intermediari in Italia.</p>	<p>Si</p>	<p>Il Regolamento è modificato per quanto riguarda la nozione di “intermediario di maggiori dimensioni”: in particolare, gli intermediari controllati da una società quotata (che non siano “significativi”, né quotati a loro volta) vi rientrano solo se prestano determinati servizi di investimento che implicano l’assunzione di rischi in proprio (<i>i.e.</i>, negoziazione per conto proprio; assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente). In questo modo la previsione viene resa più coerente e proporzionata rispetto alle attività e ai rischi dell’intermediario.</p> <p>Per coerenza, una soluzione simile viene adottata per i gestori controllati da una società quotata, non significativi né quotati a loro volta (cfr. artt. 35, 36, 37 e 44).</p> <p>Per effetto di queste modifiche le regole di <i>governance</i> di maggior dettaglio non si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- agli intermediari controllati da un soggetto quotato, che svolgano servizi diversi da quelli sopra indicati, e</li> <li>- ai gestori controllati da un soggetto quotato,</li> </ul> <p>che non siano “significativi”, né quotati a loro volta.</p>

	In merito alla definizione di “intermediario di maggiori dimensioni”, si chiede di chiarire la nozione di “mercato regolamentato”, precisando se per tale debba intendersi esclusivamente il mercato regolamentato domestico o anche i mercati regolamentati esteri.	Si	Le previsioni del Regolamento relative agli “intermediari di maggiori dimensioni” sono volte a rafforzare i presidi di governo societario per soggetti caratterizzati da complessità operativa e organizzativa; la quotazione su un mercato regolamentato è indice di tale complessità e rileva quindi a prescindere dal fatto che essa si realizzi su un mercato regolamentato italiano o estero. Il Regolamento è quindi modificato per includere questa specificazione ogni qualvolta vi è nel testo un riferimento al mercato regolamentato.
<b>ARTICOLO 13, COMMA 3</b>	Si chiede di chiarire nel comma 3 che il divieto di disciplinare in statuto la composizione, la nomina e la revoca dei componenti degli organi attraverso “riferimenti o richiami ad accordi (...)” non includa anche “i richiami alle disposizioni normative applicabili”. Si ritiene, infatti, utile poter fare riferimento nello statuto alle disposizioni del codice civile, con particolare riguardo all’istituto della revoca.	Chiarimento a lato	<p>Il divieto a cui l’osservazione si riferisce è volto ad assicurare che gli elementi essenziali per la composizione degli organi sociali, nonché la nomina e la revoca dei loro componenti – in quanto profili determinanti dell’assetto di governo societario – siano disciplinati nello statuto, a maggior tutela degli azionisti (in particolare, di minoranza) e di tutti gli <i>stakeholders</i>. Rinvii ad accordi (es. patti parasociali), strutture o soggetti esterni alla società non sono ammessi. L’obiettivo è assicurare la chiarezza e la funzionalità degli statuti, evitando ambiguità e incertezze.</p> <p>Sono invece consentiti “richiami alle disposizioni normative applicabili”. Questi rinvii devono essere idonei a individuare con precisione le disposizioni applicabili (es. rinvii univoci a disposizioni puntualmente identificate) e non possono comunque far venire meno l’obbligo di chiarire, se necessario, gli altri aspetti rilevanti relativi alla composizione e al processo di nomina e revoca dei componenti degli organi sociali (es. specificazione delle modalità con cui l’intermediario ha eventualmente esercitato opzioni previste dalle norme oggetto del rinvio; indicazione di tutti gli altri elementi necessari per inquadrare adeguatamente la composizione e i processi, in funzione delle caratteristiche del singolo intermediario).</p>
<b>ARTICOLO 13, COMMA 4</b>	Si chiede di chiarire che: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il processo di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo è di competenza</li> </ul>	In parte	Con riguardo all’osservazione <i>sub a)</i> , il Regolamento è modificato per chiarire – come richiesto e in coerenza con le previsioni contenute in altre disposizioni della Banca d’Italia applicabili agli intermediari (es. disposizioni di <i>governance</i> e sui controlli interni per le banche e per gli intermediari finanziari <i>ex art. 106 del TUB</i> ) – che all’organo con funzione di supervisione strategica spettano, tra l’altro, la

	<p>dell'organo con funzione di supervisione strategica;</p> <p>b) tale processo veda coinvolto l'organo con funzione di controllo in luogo degli amministratori non esecutivi.</p>		<p>nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo, sentito l'organo di controllo (cfr. art. 8, comma 1, lett. f).</p> <p>Con riferimento all'osservazione <i>sub</i> b), si fa presente che i consiglieri non esecutivi, che sono componenti dell'organo con funzione di supervisione strategica, partecipano ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo in modo da favorire la dialettica interna e il contributo di tutti gli esponenti su decisioni rilevanti per il complessivo assetto dei controlli interni dell'intermediario. Restano fermi i compiti di verifica che spettano all'organo con funzioni di controllo.</p>
<p><b>ARTICOLO 13, COMMA 7</b></p>	<p>Si chiede di puntualizzare se la deroga riguardante la nomina dei consiglieri indipendenti si applichi anche agli intermediari di maggiori dimensioni che dovessero rientrare nelle categorie di cui all'art. 4, par. 1, n. 2, lett. b) e c) del CRR, e se questi intermediari siano dunque esentati dall'obbligo di disporre di almeno un quarto di consiglieri indipendenti nell'organo con funzione di supervisione strategica.</p>	<p>Chiarimento a lato</p>	<p>Preliminarmente si osserva che la normativa europea presenta disposizioni non perfettamente allineate: la MiFID2, infatti, impone l'applicazione delle regole di <i>governance</i> contenute nella CRD a tutte le imprese di investimento, senza considerare che alcune imprese di investimento sono invece escluse dal campo di applicazione della CRD stessa (cfr. art. 9, par. 1, della MiFID2, che rinvia agli artt. 88 e 91 della CRD, nonché art. 4, par. 1, n. 2, lett. <i>b</i> e <i>c</i>, del CRR).</p> <p>Si comprendono quindi le perplessità manifestate e l'esigenza di fornire un chiarimento.</p> <p>Il Regolamento è quindi modificato per chiarire che le SIM che possono beneficiare della deroga sono solo quelle di cui all'art. 4, par. 1, n. 2, lett. <i>b</i> e <i>c</i>, del CRR, purché non si qualificano come "intermediari di maggiori dimensioni" ai sensi del Regolamento; si ritiene infatti che l'obbligo di dotarsi di almeno 1/4 di consiglieri indipendenti all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica (art. 13, comma 6, del Regolamento) debba applicarsi a tutti gli "intermediari di maggiori dimensioni", in considerazione della loro complessità operativa e per ragioni di parità di trattamento.</p> <p>Si rammenta comunque che la definizione di "intermediari di maggiori dimensioni" è stata modificata: rispetto al documento di consultazione gli intermediari controllati da una società quotata vi rientrano solo se prestano specifiche attività (cfr. commento <i>sub</i> art. 4).</p>

<p><b>ARTICOLO 14</b></p>	<p>Con riferimento all'istituzione e alla composizione dei comitati endo-consiliari, si chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di prevedere, in ossequio al principio di proporzionalità, elementi di flessibilità e discrezionalità in favore delle società di gestione e, in particolare, la possibilità di costituire comitati rischi composti da un solo consigliere (non necessariamente indipendente) e dai responsabili delle funzioni aziendali;</li> <li>• che i comitati possano essere composti anche dagli stessi membri, in deroga al principio secondo cui questi devono distinguersi tra loro per almeno un componente;</li> <li>• che nell'ambito di un gruppo bancario la SGR possa avvalersi dei comitati della SGR controllante o, in alternativa, della banca capogruppo (o anche solo di alcuni di essi).</li> </ul> <p>Più in generale, si osserva che l'applicazione delle regole della Circolare n. 285/2013 ai gestori potrebbe risultare incompatibile o quanto meno non agevole, in particolare per quanto riguarda le</p>	<p>In parte</p>	<p>L'obbligo di istituire i comitati endo-consiliari (nomine, rischi, remunerazioni) già tiene conto del principio di proporzionalità, essendo rivolto ai soli intermediari e gestori di maggiori dimensioni. Questi, da un lato, richiedono più stringenti presidi dei rischi e dell'operatività aziendale, anche attraverso il contributo dei comitati alla dialettica tra consiglieri esecutivi, non esecutivi e indipendenti, dall'altro, possiedono risorse e capacità organizzative per assicurare la presenza e il funzionamento dei comitati endo-consiliari nella loro organizzazione.</p> <p>Ciò posto, in un'ottica di maggiore proporzionalità, il Regolamento è stato comunque modificato per escludere dall'obbligo di istituire i tre comitati gli intermediari finanziari e le SIM di cui all'articolo 4, paragrafo 1, n. 2, lett. b) e c), del CRR anche nell'eventualità in cui siano di maggiori dimensioni; questo approccio è coerente con le scelte già operate nella normativa sulle remunerazioni contenuta nel regolamento congiunto (secondo cui questi soggetti erano esclusi dal campo di applicazione delle regole sulle remunerazioni, ivi comprese quelle riguardanti il comitato remunerazioni) e confermate nel nuovo Regolamento. Come sopra illustrato (cfr. commento <i>sub</i> art. 4), il Regolamento è stato inoltre modificato per escludere dall'obbligo di istituire i comitati i gestori controllati da una società quotata che non siano significativi e quotati a loro volta.</p> <p>Con riguardo all'obbligo di garantire una differenziazione minima tra i comitati obbligatori (<i>i.e.</i> per almeno un componente), si ritiene che questo non possa essere eliminato, considerato che la perfetta coincidenza della composizione dei diversi comitati non potrebbe assicurare la presenza in ciascuno di professionalità adeguate e diversificate e farebbe venire meno l'autonomia di un comitato rispetto agli altri e la pluralità di opinioni e competenze, caratteristiche essenziali per il buon funzionamento dei comitati stessi.</p> <p>La possibilità di costituire comitati composti da un solo consigliere e dai responsabili delle funzioni aziendali di controllo non è ammessa perché la designazione nei comitati di soggetti diversi dai consiglieri di amministrazione può alterare il principio della chiara individuazione e distinzione dei compiti e delle responsabilità di ciascuna figura (amministratori vs. dipendenti) dell'organizzazione aziendale. I comitati (composti esclusivamente da consiglieri di amministrazione) possono comunque avvalersi del contributo delle funzioni aziendali di controllo, attraverso l'eventuale partecipazione di uno o più</p>
---------------------------	---	-----------------	---

	<p>regole applicabili per rinvio al comitato nomine.</p>		<p>componenti di dette funzioni alle loro riunioni; i comitati possono inoltre avvalersi del supporto di soggetti esterni, esperti nelle materie rientranti nelle loro competenze.</p> <p>Con riguardo alla possibilità per gli intermediari e i gestori di maggiori dimensioni appartenenti a un gruppo di non istituire uno o più comitati e alle regole della Circolare n. 285/2013 applicabili al comitato nomine, il Regolamento è stato modificato per accogliere le richieste dei rispondenti alla consultazione e chiarire quanto segue.</p> <p><i>i)</i> Con riferimento agli intermediari (Parte 2 del Regolamento), le SIM appartenenti a un gruppo bancario o di SIM possono non istituire i comitati nomine, rischi, remunerazioni, a condizione che: a) non siano quotate; b) la società capogruppo del gruppo bancario o di SIM li abbia istituiti; c) la società capogruppo tenga debitamente conto delle specificità della SIM controllata sotto il profilo operativo e assicuri il rispetto del Regolamento. Questa deroga riprende quella contenuta nella Circolare n. 285, e la estende per includervi il gruppo di SIM. La deroga si applica anche quando la società capogruppo è insediata nell'UE ed è assoggettata alle regole sulle remunerazioni previste da MiFID/CRD/UCITS/AIFMD.</p> <p>La deroga è limitata alle SIM in quanto: gli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB sono del tutto esclusi dall'obbligo di istituire i tre comitati (cfr. <i>supra</i>); le banche possono beneficiare della deroga solo quando appartenenti a un gruppo bancario, e non anche di SIM, in forza di quanto previsto nella Circolare n. 285.</p> <p><i>ii)</i> Con riferimento ai gestori (Parte 4 del Regolamento), in linea con le previsioni contenute in precedenza nel regolamento congiunto per l'istituzione del comitato remunerazioni, i tre comitati possono non essere istituiti negli stessi casi e alle stesse condizioni previsti per le SIM. E' stato inoltre chiarito che anche il comitato remunerazioni deve comporsi di almeno 3-5 membri e deve distinguersi dagli altri comitati obbligatori per almeno un componente (cfr. modifiche all'art. 44, comma 1 e comma 2, che è stato soppresso e in parte spostato nell'allegato 2). In questo modo la composizione del comitato remunerazioni e quella dei comitati rischi e nomine dei gestori sono state allineate: mantenere un regime differenziato</p>
--	--	--	--

			<p>non sarebbe parso opportuno né giustificabile alla luce del complessivo quadro di regole applicabili ai gestori e nel confronto con i prestatori di servizi di investimento. L'obbligo di istituire i comitati obbligatori è stato comunque attenuato con le modifiche <i>sub art. 4 (cfr. supra)</i>.</p> <p><i>iii)</i> Con riferimento sia agli intermediari sia ai gestori, rispetto al documento di consultazione sono state individuate espressamente, e non tramite un rinvio alla Circolare n. 285/2013, le regole riguardanti i compiti del comitato nomine (cfr. art. 14, nuovo comma 4) in modo da risolvere i dubbi sollevati in risposta alla consultazione sulle norme applicabili.</p> <p>Infine, sono stati apportati ulteriori chiarimenti riguardanti alcuni aspetti relativi all'istituzione dei comitati endo-consiliari. In particolare, è precisato che tutti gli intermediari e tutti i gestori, quando istituiscono qualunque comitato (anche non obbligatorio ai sensi del Regolamento), devono definirne in modo chiaro la composizione, il mandato e i poteri (consultivi, istruttori, propositivi), le risorse disponibili e i regolamenti interni, nonché assicurare che la loro presenza non comporti una limitazione dei poteri decisionali e della responsabilità degli organi sociali al cui interno essi sono costituiti. Le caratteristiche specifiche dei comitati non obbligatori (inclusa la possibilità che i relativi membri possano coincidere) sono quindi rimesse all'autonomia decisionale dei singoli intermediari e gestori, purché siano assicurati l'efficienza e il funzionamento dell'organo con funzione di supervisione strategica e la loro costituzione risponda a concrete esigenze organizzative.</p>
<b>ARTICOLO 16, COMMA 4</b>	Si chiede di chiarire che la funzione di <i>internal audit</i> riferisce direttamente agli organi aziendali mediante una previsione esplicita nel testo Regolamento invece che mediante rinvio all'articolo 22, paragrafo 3, lett. c) del Regolamento delegato UE n. 565/ 2017. Il rinvio all'articolo del Regolamento, riferito alla funzione di <i>compliance</i> , potrebbe generare incertezze sul	Si	Il Regolamento è modificato per tenere conto dell'osservazione.

	contenuto e sull'estensione dei compiti assegnati alla funzione di <i>internal audit</i> .		
<b>ARTICOLO 16, COMMA 11</b>	Si chiede di chiarire se le SGR appartenenti a gruppi bancari devono ritenersi conformi agli Orientamenti in materia di <i>governance</i> interna quando, nell'ambito della politica di gruppo, si adeguino alle istruzioni impartite dalla capogruppo.	Chiarimento a lato	Le SGR appartenenti a gruppi bancari sono tenute a rispettare gli Orientamenti in materia <i>governance</i> interna a livello individuale (art. 32, comma 3, che richiama l'art. 16, comma 12, del Regolamento). Esse dovranno quindi valutare se l'adeguamento alle istruzioni impartite dalla capogruppo permetta il pieno rispetto degli Orientamenti.
<b>ARTICOLO 22</b>	Si chiede di sostituire la definizione di organismi di deposito centralizzato con quella di "depositari centrali di titoli o depositari centrali" di cui all'articolo 1, lettera w- <i>septies</i> TUF.	Si	Il Regolamento è modificato per tenere conto dell'osservazione.
<b>ARTICOLO 23</b>	Si chiede di chiarire: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. l'oggetto della relazione che i soggetti incaricati della revisione dei conti dovranno predisporre in relazione ai "presidi adottati dagli intermediari per assicurare il rispetto del regolamento";</li> <li>b. la tempistica di trasmissione della relazione per assicurarne la coerenza con le ordinarie tempistiche di conclusione della revisione</li> </ul>	In parte	Il Regolamento è modificato con riferimento alle osservazioni di cui ai punti a) e b). Con riferimento al punto c) si fa presente che, in coerenza con la normativa comunitaria, il Regolamento non definisce il contenuto dettagliato della relazione che i soggetti incaricati della revisione dei conti devono prevedere; la relazione deve tenere, tra l'altro, conto della specifica operatività dell'intermediario. Questa impostazione lascia impregiudicata la possibilità che si sviluppino <i>best practices</i> di mercato per l'identificazione del contenuto minimo della relazione in esame.

	<p>legale dei conti, tenendo conto anche di casi particolari (avvicendamento delle società di revisione);</p> <p>c. l'attività necessaria per la predisposizione della relazione da parte dei revisori. In alternativa è stato chiesto di definire specifici requisiti e linee guida per la sua predisposizione.</p>		
<b>ARTICOLO 24</b>	<p>Si chiede di chiarire come vada interpretata la mancata riproduzione nel nuovo Regolamento delle disposizioni riguardanti il contenuto del contratto tra intermediario e cliente già previste dal Regolamento del 29 ottobre 2017.</p>	<p>Chiarimento a lato</p>	<p>La disciplina in materia di deposito e sub-deposito è stata rivista in un'ottica di massimo allineamento alle disposizioni europee (direttiva delegata (UE) della Commissione n. 2017/593 del 7 aprile 2016). In assenza di previsioni specifiche a livello europeo circa il contenuto dei contratti, anche la normativa nazionale di recepimento non disciplina specificamente questo profilo lasciandolo all'autonomia contrattuale.</p>
<b>ARTICOLO 27</b>	<p>Si chiede di chiarire, ai fini dell'identificazione dei soggetti presso cui può essere effettuato il sub-deposito, come vada interpretato il riferimento a "soggetti in un paese il cui ordinamento disciplina il deposito di strumenti finanziari" e "soggetto insediato in un paese il cui ordinamento non prevede una regolamentazione" alla luce della</p>	<p>Chiarimento a lato</p>	<p>In coerenza con la direttiva delegata n. 2017/593 è possibile sub-depositare gli strumenti finanziari presso un soggetto non bancario insediato in un paese terzo nel rispetto di quanto previsto nell'art. 27, commi 2 e 3, del Regolamento.</p>

	nuova definizione di depositari abilitati, che riferimento solo alle banche.		
<b>ARTICOLO 31</b>	Si segnala che, nel segmento del <i>private capital</i> , non esistono ad oggi gestori che presentano requisiti dimensionali e caratteristiche di complessità tali da essere qualificati come “significativi”; si fa in ogni caso presente che tali operatori “potranno svolgere una auto-valutazione con riferimento agli aspetti di <i>corporate governance</i> citati nel documento di consultazione rispetto alle politiche di remunerazione”.	Chiarimento a lato	Non si ritiene corretto escludere <i>ex ante</i> e in via generale una tipologia di intermediari in base alle loro caratteristiche correnti. La qualificazione come “intermediario di maggiori dimensioni”, infatti, deve essere valutata nel tempo, considerato che le caratteristiche dell’intermediario stesso (es. le dimensioni o il tipo di operatività) potrebbero modificarsi. Inoltre, si fa presente che la valutazione che gli intermediari devono svolgere per l’applicazione del principio di proporzionalità ( <i>i.e.</i> , per identificare la propria categoria di appartenenza, di maggiori dimensioni o no) non può limitarsi agli aspetti attinenti alle politiche di remunerazione, ma deve riguardare l’intermediario nel suo complesso.
<b>ARTICOLO 32, COMMA 3 (nella parte in cui richiama l’art. 18, comma 4)</b>	Si chiede di chiarire la relazione tra la comunicazione preventiva imposta agli intermediari in caso di esternalizzazione a fornitori di servizi in <i>cloud</i> prevista dall’articolo 18, comma 4, del Regolamento e la comunicazione preventiva prevista per i gestori dall’articolo 50, comma 3, del medesimo Regolamento. Si invita a razionalizzare i due adempimenti.	Chiarimento a lato	<p>L’art. 18, comma 4, del Regolamento richiede ai prestatori di servizi di investimento di applicare presidi specifici nel caso in cui esternalizzino funzioni operative a fornitori di servizi in <i>cloud</i>, mediante rinvio alle Raccomandazioni dell’EBA. L’intermediario è tenuto a trasmettere alla Banca d’Italia la comunicazione preventiva prevista dal par. 2 della Raccomandazione 4.2 almeno 30 giorni prima di conferire l’incarico.</p> <p>Questa disciplina si applica anche ai gestori nella prestazione di servizi e attività di investimento, servizi accessori e nel servizio di gestione collettiva, in forza del richiamo previsto dall’art. 32, comma 3.</p> <p>Come chiarito nelle Raccomandazioni EBA, le disposizioni in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi in <i>cloud</i> rappresentano una specificazione di quanto previsto in via generale in materia di esternalizzazione di funzioni.</p> <p>Pertanto, nel caso in cui un gestore intenda esternalizzare funzioni operative importanti a fornitori di servizi in <i>cloud</i>, la comunicazione preventiva da</p>

			<p>trasmettere ai sensi dell'art. 50, comma 3, del Regolamento dovrà contenere anche le informazioni richieste dalle par. 2 della Raccomandazione 4.2 dell'EBA.</p> <p>Per chiarire quanto sopra, è inserito un apposito richiamo nello schema di comunicazione preventiva (cfr. Allegato 1 del Regolamento).</p>
<b>ARTICOLO 32, COMMA 3 (nella parte in cui richiama l'articolo 19)</b>	<p>Si osserva che gli operatori attivi nel segmento del <i>private capital</i> già adottano presidi di <i>back-up</i> e sistemi di <i>disaster recovery</i> e che questi presidi, in ottica di proporzionalità, sarebbero sufficienti ad assicurare il rispetto delle finalità delle disposizioni in materia di continuità dell'attività previste dall'art. 19 del Regolamento.</p>	Chiarimento a lato	<p>L'obbligo di adottare una <i>policy</i> per la gestione della continuità operativa è imposta agli operatori direttamente dalla disciplina europea (cfr. art. 57, par. 3, del Regolamento 231/2013 e art. 21, par. 3, del Regolamento 565/2017). Il rinvio agli Orientamenti dell'EBA specifica in modo più dettagliato il contenuto di questo obbligo, richiedendo ad esempio la redazione di un piano di continuità operativa e di emergenza. Resta fermo che il contenuto della <i>policy</i> e i presidi di continuità operativa in concreto adottati potranno essere declinati secondo proporzionalità.</p>
<b>ARTICOLO 33</b>	<p>Si osserva che i programmi di formazione previsti per gli esponenti aziendali di nuova nomina "non sembrano allineati con i requisiti di professionalità, la cui verifica è imposta al momento dell'assunzione della carica".</p> <p>Ciò premesso, si chiede, inoltre, di riconoscere ai gestori "la flessibilità di organizzare percorsi diversi adeguati alle professionalità dei singoli esponenti aziendali".</p>	Chiarimento a lato	<p>I requisiti di professionalità rappresentano una condizione minima che deve essere verificata al momento dell'assunzione della carica e che deve sussistere per tutta la durata dell'incarico affinché il soggetto possa svolgere un determinato ruolo; i piani di formazione sono invece volti a preparare adeguatamente i consiglieri per l'assunzione dell'incarico, nonché ad assicurare l'aggiornamento delle loro conoscenze, competenze e capacità, contribuendo così alla complessiva idoneità dell'esponente. La norma comunque non impone un unico modello di "percorso formativo", ma lascia ampia flessibilità agli intermediari nel disegnare quello ritenuto più adatto per garantire che l'esponente possieda adeguate conoscenze, competenze e capacità per svolgere il suo incarico.</p>
<b>ARTICOLO 36</b>	<p>Si chiede di confermare che, in applicazione del principio di proporzionalità, i gestori sottosoglia</p>	Chiarimento a lato	<p>Si conferma che, in forza di quanto previsto nell'art. 36, comma 1, del Regolamento, i gestori sottosoglia possono non nominare alcun consigliere</p>

	possono essere esentati dal nominare amministratori indipendenti.		indipendente, fermo restando quanto previsto per i gestori significativi o quotati (obbligo di nominare almeno 1/4 di consiglieri indipendenti).
<b>ARTICOLO 38</b>	Si chiede di estendere l'esenzione dall'applicazione del divieto di cumulo delle cariche di Presidente e amministratore delegato a tutti i gestori non significativi.	No	Si ritiene che l'esenzione dal divieto di cumulo delle cariche di Presidente del CdA e di amministratore delegato sia giustificata solo per i gestori sottosoglia, le cui dimensioni e complessità più contenute giustificano la possibile coincidenza delle due cariche. Per tutti gli altri gestori, in cui tali figure svolgono funzioni molto articolate, prevale invece l'esigenza di distinguere i due ruoli per assicurare un'adeguata dialettica fra le diverse funzioni ricoperte e salvaguardare il ruolo <i>super partes</i> del Presidente.
<b>ARTICOLI 50 E SS.</b>	È stato chiesto di chiarire se: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. l'esternalizzazione dell'attività di archiviazione della documentazione contrattuale relativa alla sottoscrizione delle quote o azioni di OICR da parte dei clienti debba essere notificata alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 50 del regolamento congiunto (art. 50, comma 3 del Regolamento). Si ritiene che in questo caso si tratti di affidamento a terzi di servizi di autoamministrazione;</li> <li>b. la mancata riproduzione dell'elenco delle funzioni operative che non sono considerate importanti ai fini della disciplina dell'esternalizzazione è</li> </ul>	In parte	Si chiarisce che: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. in via generale la valutazione di un'attività come funzione operativa essenziale o importante (FOI) è rimessa ai singoli intermediari che dovranno valutare il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 31, comma 1, secondo alinea del Regolamento. L'articolo 50, comma 3, del Regolamento impone agli intermediari di comunicare preventivamente alla Banca d'Italia l'intenzione di esternalizzare funzioni operative importanti. Resta rimessa alla responsabilità degli intermediari stessi individuare le FOI, alla luce delle circostanze e delle modalità in concreto adottate;</li> <li>b. l'elenco delle funzioni operative ritenute non essenziali o importanti è previsto nell'articolo 30, paragrafo 2, del Regolamento 565/2017. Per chiarire che esso si applica anche ai gestori con i necessari adattamenti, nella Parte 4 è stato inserito un espresso richiamo a questa previsione nella definizione di funzioni operative essenziali o importanti.</li> </ul>

	finalizzata ad assicurare maggiore flessibilità.		
<b>ARTICOLO 58</b>	Si chiede di inserire l'articolo 58 relativo ai rapporti con distributori, consulenti, <i>prime broker</i> e controparti in un Titolo separato da quello relativo alla delega di funzioni.	Si	Il Regolamento è modificato per tenere conto dell'osservazione ricevuta.
<b>ULTERIORI MODIFICHE E CHIARIMENTI</b>		–	<p>Il testo del regolamento è stato modificato su aspetti, sempre di natura tecnica, ulteriori rispetto a quelli sollevati dai rispondenti alla consultazione, per assicurare maggiore chiarezza e coerenza tra le diverse previsioni.</p> <p>In particolare, nell'articolo 4 è stato inserito un nuovo comma nel quale si individuano le modalità per la corretta attribuzione di ruoli e responsabilità tra gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione; più precisamente, è chiarito che le previsioni del Regolamento (UE) 565/2017 che disciplinano i compiti del "<i>management body</i>" e del "<i>senior management</i>" devono intendersi riferite, rispettivamente, all'"organo con funzione di supervisione strategica" e all'"organo con funzione di gestione" (come definiti al medesimo art. 4 del Regolamento). Questa previsione assicura coerenza con le scelte già compiute nell'ordinamento italiano con riferimento ai gestori (cfr. articolo 33, comma 2, del regolamento congiunto, riprodotto nell'articolo 34, comma 5, del nuovo Regolamento) ed è conforme a quanto previsto dall'ordinamento europeo, che consente agli Stati membri di allocare i compiti dell'organo di gestione secondo quanto previsto dal diritto nazionale. In linea con questo intervento, rispetto al documento di consultazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sono state espunte le previsioni sull'alta dirigenza, i cui compiti sono direttamente disciplinati – per quanto concerne gli intermediari che prestano servizi di investimento – dal Regolamento 565/2017;</li> <li>– l'articolo 10 è stato riformulato per mantenere l'obbligo per l'organo con funzione di gestione di controllare l'operato del personale che è responsabile della gestione quotidiana e ne risponde direttamente ad esso (cfr. comma 1,</li> </ul>

			<p>lett. f, che riprende i contenuti del comma 1, lett. a, del documento di consultazione).</p> <p>Infine, con riguardo alla disciplina sulle remunerazioni dei gestori (che rimane invariata rispetto a quella vigente, cfr. allegato 2 del Regolamento) si ricorda che le società capogruppo di un gruppo bancario possono non applicare al personale di un gestore appartenente al gruppo il limite massimo al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione (c.d. <i>cap</i>), anche quando questo personale è identificato dalla capogruppo come <i>risk-taker</i> per il gruppo (cfr. Circolare n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Cap. 2, Sez. VII, come modificata con il 25° aggiornamento del 23 ottobre 2018).</p>
--	--	--	---